



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

Decreto n. 5 /2022

IL PRESIDENTE

Visto il codice del processo amministrativo come da ultimo modificato dall'art. 17 del decreto-legge 9/6/2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2021, n. 113;

Visto l'art. 53-ter della legge 27/4/1982, n. 186, inserito dall'art. 8, co. 1, del decreto-legge 31/8/2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25/10/2016, n. 197, concernente la costituzione di una struttura organizzativa interna dell'Ufficio di Segreteria del TAR, denominata Ufficio per il Processo;

Visto l'art. 28 del Regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa, approvato ai sensi degli artt. 53-bis e 53-ter della legge n. 186 del 1982 con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22/12/2020, in G.U. n. 10 del 14/1/2021, concernente i compiti e l'organizzazione dell'Ufficio per il processo amministrativo;

Visto l'art. 12 del decreto-legge n. 80/2021, concernente il rafforzamento degli Uffici per il Processo presso alcuni Uffici giudiziari;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa del 18/1/2013, recante «Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della giustizia amministrativa»;

Viste le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa, adottate in applicazione dell'art. 17 del decreto-legge n. 80/2021 con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 8/2/2022 (in G.U. n. 36 del 12/2/2022), in sostituzione delle Linee Guide approvate con D.P.C.S. del 28/7/2021;

Visti i propri decreti n. 11 del 4/12/2019 e n. 23 del 20/11/2020, concernenti i criteri di fissazione delle udienze per la trattazione dei ricorsi, nonché il proprio decreto n. 3 del 8/2/2022, recante l'approvazione del Programma per la gestione del contenzioso pendente presso il TAR Basilicata per l'anno 2022;

Visto il proprio decreto n. 9 del 8/9/2021, concernente l'organizzazione dell'Ufficio per il Processo, la ricognizione dei soggetti coinvolti e degli specifici compiti ad essi assegnati, anche al fine di favorire la piena operatività della struttura, di assicurare una celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, nonché di garantire il coordinamento con la Segreteria giurisdizionale;

Ritenuto di dover provvedere ad una revisione del precedente decreto n. 9 del 2021 a seguito dell'emanazione delle nuove Linee Guida;

Sentiti il Segretario Generale, i Magistrati del Tribunale ed il personale interessato;

DISPONE

1. L'Ufficio per il Processo (di seguito UpP) dipende funzionalmente dal Presidente che lo dirige e sovrintende, unitamente al Segretario Generale per quanto di rispettiva competenza, all'attività dello stesso.

Nell'espletamento dei predetti compiti il Presidente è coadiuvato dal Magistrato delegato all'UpP - in persona del magistrato che ricopre la più elevata qualifica e, in caso di



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

parità, dal più anziano nella qualifica - con l'incarico in particolare di curare l'organizzazione dell'ufficio, il coordinamento del personale addetto, la programmazione delle relative attività e la vigilanza sullo svolgimento delle stesse.

2.1. L'UpP, composto dal personale di segreteria individuato dal Segretario Generale del T.A.R., è coadiuvato dalla Segreteria giurisdizionale.

2.2. All'UpP saranno altresì assegnati i soggetti ammessi allo svolgimento dei tirocini formativi a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21/6/2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9/8/2013, n. 98, i quali aggiungeranno tale attività a quella svolta con il magistrato affidatario, secondo quanto disposto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 17/12/2018, n. 183.

3.1. L'UpP esamina i ricorsi depositati al fine di accertare:

- a) se sussistano profili che ne rendano immediata la definizione, anche perché presentano apparentemente un vizio in rito, rilevabile d'ufficio dal Collegio, ovvero reiterano questioni già affrontate dal TAR con giurisprudenza consolidata;
- b) se risultino inosservanze alle prescrizioni regolanti il processo amministrativo telematico;
- c) se presentino connessioni o collegamenti con altri ricorsi precedentemente depositati, anche se già definiti.

3.2. Per i ricorsi da portare in udienza o in camera di consiglio, l'UpP verifica se vi sono questioni preliminari, eccepite dalle parti o rilevabili di ufficio, in tema di completezza istruttoria, di integrità del contraddittorio, di ricevibilità o inammissibilità, di connessione con ricorsi di rilevanza pregiudiziale, di competenza o di giurisdizione.

3.3. L'UpP effettua, almeno due volte all'anno (di norma a giugno e a dicembre), il monitoraggio dei ricorsi pendenti; in particolare l'UpP verifica se siano necessari adempimenti connessi a vicende che abbiano determinato la sospensione o l'interruzione del giudizio ovvero per accertare se la causa della sospensione o della interruzione sia ancora attuale, segnalando i ricorsi per i quali sia possibile la definizione, con provvedimento monocratico (ex art. 85 c.p.a.) o collegiale (ex art. 72-bis c.p.a.), nonché la necessità di disporre la sospensione o l'interruzione del giudizio.

3.4. L'UpP svolge, inoltre, i seguenti compiti:

- a) l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
- b) le rilevazioni relative alla disciplina sui limiti dimensionali degli scritti difensivi;
- c) l'organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
- d) la raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario e per la redazione del Programma annuale di gestione del contenzioso pendente;
- e) la predisposizione dei dati ed elementi informativi sull'attività giurisdizionale richiesti dal Consiglio di Presidenza o dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa;
- f) la compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante anche l'esistenza di eventuali precedenti specifici, per le tipologie di affari, individuate per materia o per



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal Presidente o dal Magistrato delegato;

g) l'assistenza ai magistrati nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

h) l'individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;

i) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento dell'obiettivo di smaltimento dell'arretrato e di gestione delle pendenze. I compiti di cui ai punti da f) a i) sono prevalentemente curati dai soggetti ammessi allo svolgimento di tirocini formativi.

4.1. Le segnalazioni da parte dell'UpP sono effettuate al Presidente del TAR o al Magistrato delegato con cadenza di norma bisettimanale (escluso il mese di agosto) in occasione della fissazione dei ricorsi da trattare in udienza pubblica o camerale.

4.2. I ricorsi più risalenti nel tempo - per i quali non sia stata già individuata una camera di consiglio o una udienza ordinaria - sono fissati nei ruoli aggiunti per la verifica dell'interesse o alle udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato, in occasione delle quali sono decisi anche i ricorsi «seriali».

4.3. Onde concorrere al raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e al fine di mantenere la durata media dei processi agli standard temporali stabiliti dal diritto convenzionale umanitario, i residui ricorsi iscritti fino al 31 dicembre 2019 sono fissati per la trattazione prioritaria, secondo l'ordine cronologico, iniziando da quelli più risalenti, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 8 disp. att. c.p.a., ferma restando la sollecita fissazione dei ricorsi urgenti.

5.1. L'UpP svolge la propria attività in accordo con la Unità di supporto incardinata presso il Segretariato Generale della Giustizia amministrativa, in base alla circolare prot. n. 8523 del 1/3/2022 del Segretario Generale della Giustizia amministrativa e successive modifiche e integrazioni.

5.2. L'UpP predispose con la periodicità prescritta gli atti per la rendicontazione sull'attività svolta indicando i dati richiesti (il numero di udienze straordinarie svolte; il numero di affari trattenuti in decisione in ciascuna udienza e complessivamente; il numero di affari definiti; il numero di ricorsi pendenti tra quelli iscritti fino al 31 dicembre 2019; il differenziale rispetto agli obiettivi stabiliti nel cronoprogramma e le stime sulla possibilità di raggiungimento degli obiettivi intermedi e del traguardo finale; ogni altro dato utile ad evidenziare lo stato di avanzamento dei lavori di smaltimento dell'arretrato).

5.3. La rendicontazione è trasmessa al Segretariato generale della giustizia amministrativa (indirizzo PEC: smaltimento.arretrato@giustizia-amministrativa.it) nel termine e con la periodicità previsti dalle istruzioni all'uopo impartite.

5.4. Oltre ai rendiconti periodici, il TAR, avvalendosi dell'UpP, fornisce informazioni o rendiconti anche parziali dell'attività svolta a richiesta del Segretariato, entro dieci



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

giorni dalla ricezione della stessa, nonché segnala tempestivamente eventuali criticità che possano ostacolare il raggiungimento dell'obiettivo programmato.

6. Il presente decreto entra in vigore immediatamente e sostituisce il precedente decreto n. 9 del 2021.

Il Segretario Generale del T.A.R. è incaricato dell'esecuzione del presente decreto nonché dell'adozione delle misure e istruzioni operative conseguenti. La Segreteria è incaricata della sua trasmissione in copia ai Magistrati ed al Personale del Tribunale, agli Ordini degli Avvocati ed alle Associazioni degli Avvocati Amministrativisti operanti nella circoscrizione territoriale del TAR Basilicata, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ed alla Unità di supporto. La Segreteria è altresì incaricata di rendere noto il presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giustizia Amministrativa.

Potenza, 6 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono